



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

## IV SERVIZIO

### FINANZIARIO - TRIBUTI

**DETERMINAZIONE N. 33 del 27/03/2013**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 229**

**Del 02/04/2013**

**OGGETTO:** Compenso accessorio al personale tecnico e amministrativo componente l'Ufficio di Piano Sociale di Zona – Presa d'atto parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. Adempimenti conseguenti.

#### IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**Che** la legge 8.11.2000 n. 328 ha previsto la gestione integrata e la pianificazione, in ambito intercomunale, degli interventi e servizi sociali già svolti e programmati a livello di Comune singolo;

**Che** la Regione Puglia, con legge regionale 25.8.2003, n. 17, ha disposto che tale gestione e programmazione venga svolta in forma associata (nell'ambito delle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari) attraverso "piani sociali di zona" da adottare sulla base di accordi di programma e ha definito i diversi ambiti territoriali della regione, tra i quali il distretto socio-sanitario n. 3 comprendente i Comuni di Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo e Castellana Grotte;

**Che** con apposito protocollo di intesa i menzionati Comuni hanno individuato quale capofila del proprio ambito territoriale il Comune di Putignano ed hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, l'apposita convenzione per la gestione associata del sistema di interventi e servizi sociali d'ambito;

**Che** la realizzazione e l'attuazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali d'ambito è affidata ad un "Ufficio di Piano", organo tecnico progettuale e tecnico strutturale composto da personale, proveniente dalle numero cinque Amministrazioni Comunali convenzionate, al quale l'Ambito, con propri provvedimenti (Delibere del Coordinamento Istituzionale e/o Determinazioni Dirigenziali del Comune capofila), ha

stabilito di corrispondere un compenso *“per le prestazioni a carattere progettuale speciale svolte, collegate alle responsabilità, alle competenze tecniche e alle ore di partecipazione attribuite a ciascuno”*;

**Che**, per conto del Comune di Castellana Grotte, dall'ottobre 2008 risulta accreditata, quale componente, in seno all'Ufficio di Piano, la dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi, in possesso del profilo professionale di Assistente Sociale;

**Che** con Atti Determinativi nn. 35 e 87, rispettivamente del 23 marzo e del 26 luglio 2010, il Responsabile pro-tempore del III Servizio di questo Ente ha provveduto, sulla scorta di specifiche Determinazioni del Comune capofila che disponevano la liquidazione in favore di questo Ente delle somme di € 1.309,77 e di € 6.000,00 per le prestazioni svolte dalla Assistente Sociale Mazzarisi presso l'Ufficio di Piano, rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2009, al pagamento di tali somme (al netto di CPDEL e IRAP) in favore della menzionata dipendente, previo inserimento di tali importi nella parte variabile del fondo salario accessorio anno 2010 (Determinazione n. 190 del 31.12.2010 del I Servizio dell'Ente);

**Che** con Comunicazione Interna in data 10.11.2011, il Segretario Generale dell'Ente, trasmettendo alla scrivente, quale Responsabile del IV Servizio, incaricato ad interim anche della responsabilità del III Servizio, comprendente il settore Servizi Sociali, copia della sentenza n. 737/2011 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia che, incidentalmente, tra l'altro, rileva come *“debba escludersi che in relazione alla partecipazione all'attività dell'ufficio di piano che rientra integralmente nei compiti propri del personale dipendente, possa legittimamente essere attribuito alcun compenso aggiuntivo”*, ha invitato *“a verificare tale circostanza e ... omissis ... a regolarizzare le partite degli emolumenti erogati in difetto dei presupposti legittimanti la loro attribuzione”*;

**Che** in data 02.12.2011 il Comune Capofila ha comunicato di aver liquidato l'importo di € 7.501,07 da trasferire in favore della dipendente Mazzarisi, per le *“prestazioni a carattere progettuale svolte nel 2010 dal personale Tecnico Amministrativo componente l'Ufficio di Piano”*;

**Che** con Comunicazione Interna in data 02.12.2011, la scrivente, non avendo concluso la verifica di legittimità richiesta dal Segretario Generale dell'Ente, ha prudenzialmente chiesto al Responsabile preposto alla costituzione del fondo salario accessorio anno 2011 di provvedere, nelle more, *“ad allocare la somma di € 7.501,07 (trasferita a questo Ente dal Comune capofila ed afferente prestazioni svolte nell'anno 2010) tra le risorse variabili del fondo risorse decentrate anno 2011”*, assicurando, nel contempo *“che la materiale erogazione di tale somma in favore della dipendente interessata sarà effettuata solo ed esclusivamente in ragione dell'esito della verifica di legittimità che la scrivente sta conducendo”*;

**Che**, in attesa della definizione della procedura in corso, medesimo importo (€ 7.501,07) è stato prudenzialmente allocato anche nella parte variabile del fondo salario accessorio anno 2012 per le prestazioni rese, nell'anno 2011, presso l'Ufficio di Piano;

**Che**, la scrivente, approfondita la tematica ed acquisito, in proposito, l'orientamento ARAN n. 499-15B7 che espressamente recita: *“Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. L'art. 15, comma 1 lettera K del CCNL dell'1.4.1999 e successive modifiche, richiamato dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel CCNL, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale. Quindi, se la L. 328/2000 non stabilisce espressamente che una parte dei rimborsi citati (... Omissis...) è destinata ad incentivare il personale, non è assolutamente possibile procedere nel senso indicato, perché si realizzerebbe un uso improprio di risorse pubbliche, con conseguenti responsabilità dei dirigenti e funzionari....omissis...”*, e dopo essersi confrontata sulla tematica con il Dirigente del Comune Capofila, Coordinatore dell'Ufficio di Piano (nota a firma della scrivente n. prot. 2041 in data 02.02.2012 e nota di riscontro a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano n. prot. 11197 in data 12.03.2012),

attesa la complessità e la delicatezza della materia, al fine di evitare, per un verso, l'uso improprio di risorse pubbliche e, per l'altro, la probabilità di arrecare danno alla dipendente interessata privandola dei compensi stabiliti dall'Ambito, ha proposto all'Amministrazione di rivolgere un apposito quesito alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia;

**Vista** la nota n. 1039 del 14.1.2013 con la quale il Sindaco ha rivolto istanza alla Sezione regionale della Corte dei Conti per conoscere *“se i compensi accessori, in favore del personale tecnico e amministrativo componente l'ufficio di piano sociale dell'ambito territoriale cui il Comune aderisce, devono essere: a) considerati spesa di personale, ai sensi dell' art.1 comma 557 della legge 296/2006; b) assoggettati al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010”* e soprattutto *“se tali compensi esulano dal principio di omnicomprensività della retribuzione, così come delineato dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001”*;

**Visto** il Parere n. 23/PAR/2013 adottato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2013, con il quale la Corte, dichiarando ricevibile ed ammissibile l'istanza inoltrata dall'Ente, dopo essersi espressa sui quesiti a) e b) di cui sopra, evidenzia, infine:

*“che il principio di omnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001 non consente l'erogazione di compensi al personale dipendente pubblico in aggiunta all'ordinaria retribuzione per compiti che rientrano nelle attività di ufficio.*

*Il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'omnicomprensività del trattamento retributivo opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (TAR Campania, sentenza n. 146 del 25/01/2007).*

*Trattasi di un principio posto a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica (Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 464 del 20/07/2010) e pertanto, ad avviso del Collegio, i compensi destinati al personale dipendente dell'ufficio di piano, non possono non tenere conto dell'osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione”*;

**Rilevato**, inoltre, che il principio di omnicomprensività così come evidenziato dalla Corte risulta viepiù rafforzato da quanto statuito alla lett. g) del comma 1 dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, c.d. Spending Review, che annovera espressamente tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione anche la *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*;

**Ritenuto**, quindi, di prendere atto del parere n. 23/PAR/2013 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, e per l'effetto, considerare conclusa la verifica, afferente la legittimità del pagamento delle somme di che trattasi in favore della dipendente interessata, come specificatamente richiesto dal Segretario Generale dell'Ente, dando atto, in conclusione, che l'attività svolta dalla dipendente di ruolo di questo Comune dott.ssa Mazzarisi, in seno all'Ufficio di Piano Sociale dell'Ambito cui il Comune di Castellana Grotte aderisce, è senza dubbio riconducibile alle mansioni, alle funzioni ed ai poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperti e pertanto rientranti nei normali compiti di servizio;

**Ritenuto**, infine, all'esito della verifica fin qui condotta, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, nonché dei vincoli di finanza pubblica, di dover procedere:

1. ad esercitare, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, il diritto-dovere esistente in capo a questa Pubblica Amministrazione della ripetizione delle somme afferenti gli anni 2008 e 2009, indebitamente erogate alla dipendente interessata;
2. a rideterminare, nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2010, la costituzione dei fondi salario accessorio anni 2010 – 2011 e 2012, stralciando, dalla parte variabile degli stessi, gli importi trasferiti annualmente a questo Ente da parte del Comune Capofila dell'Ambito,

per le prestazioni svolte presso l'Ufficio di Piano dalla dipendente di questo Ente Adriana Franca Lidia Mazzarisi;

**Richiamata** la nota n. prot. 6536 in data 26.03.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è stata fornita alla dipendente interessata comunicazione di avvio del procedimento;

**Visto** il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il Codice Civile, in particolare l'art. 2033;

**Vista** la legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. - Norme sul nuovo procedimento amministrativo;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 4885 di protocollo emesso in data 1° marzo 2013 con cui, tra l'altro, viene conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del IV Servizio "Finanziario - Tributi" e, ad interim, l'incarico di Responsabile del III Servizio "Servizi all'Individuo, alla Famiglia, al Cittadino";

**Rilasciato** il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente atto:

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa e che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto:

**1 DI PRENDERE ATTO** del Parere n. 23/PAR/2013 adottato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2013;

**2 DI CONSIDERARE**, per l'effetto dell'intervenuto parere di cui al paragrafo che precede, conclusa la verifica afferente la legittimità del pagamento di compensi accessori, in favore del personale tecnico e amministrativo componente l'ufficio di piano sociale dell'ambito territoriale cui il Comune aderisce, così come specificatamente richiesto dal Segretario Generale dell'Ente;

**3 DI DARE ATTO**, all'esito della verifica condotta, che l'attività svolta dalla dipendente di ruolo di questo Ente dott.ssa Mazzarisi, in seno all'Ufficio di Piano Sociale dell'Ambito cui il Comune di Castellana Grotte aderisce, è riconducibile alle mansioni, alle funzioni ed ai poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperti e pertanto rientranti nei normali compiti di servizio;

**4. DI PROCEDERE**, quindi alla ripetizione delle somme indebitamente erogate alla dipendente interessata a fronte degli Atti Determinativi n. 35 e 87 del 2010, entrambi adottati dal Responsabile pro-tempore del III Servizio dell'Ente, e precisamente:

- € 990,00 per il 2008, importo pagato alla dipendente al netto di CPDEL e IRAP, a fronte dell'importo totale di € 1.309,77 impegnato con la Determinazione n. 35/2010;
- € 4.535,15 per il 2009, importo pagato alla dipendente al netto di CPDEL e IRAP a fronte dell'importo totale di € 6.000,00 impegnato con la Determinazione n. 87/2010;

**5 DI DISPORRE** affinché l'ufficio comunale preposto provveda alla ripetizione nei confronti della dipendente Adriana Franca Lidia Mazzarisi dell'importo totale di € 5.525,15, concordando con l'interessata, con specifico verbale da sottoscrivere tra le parti, apposite modalità di ripetizione non eccessivamente gravose e quindi tali da non ledere alcun diritto dell'interessata, attesa, tra l'altro, la "buona fede" della dipendente percettrice;

**6 DI PROCEDERE**, con separato e successivo Atto Determinativo, in sede di costituzione del fondo salario accessorio anno 2013, alla rideterminazione degli stessi fondi relativi agli anni 2010 – 2011 e 2012, provvedendo a stralciarne, dalla parte variabile, gli importi trasferiti annualmente a questo Ente da parte del Comune Capofila dell'Ambito, per le prestazioni svolte presso l'Ufficio di Piano dalla dipendente di questo Ente Adriana Franca Lidia Mazzarisi;

**7 DI PORTARE** il presente provvedimento a conoscenza della dipendente di ruolo di questo Ente, dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi, quale conclusione del procedimento di cui alla comunicazione di avvio n. prot. 6536 in data 26.03.2013.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Il Redattore

---

dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

---

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE